

1. Di classificare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 530/92, la zona di produzione di mitilicoltura, antistante la foce del Po "Busa di tramontana", in concessione alla Ditta COOPERATIVA VILLAGGIO PESCATORI S.c.a.r.l. di Porto Tolle (RO), di Tipo "A" (molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto) individuata dalle seguenti coordinate nautiche:

Latitudine	Longitudine
N. 45° 01' 35"	E. 12° 30' 55"
N. 45° 00' 95"	E. 12° 30' 00"
N. 45° 00' 82"	E. 12° 31' 35"
N. 45° 00' 43"	E. 12° 30' 92"

2. Di incaricare il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 19 di Adria, territorialmente competente, all'insediamento della nuova zona di produzione in concessione alla Ditta Cooperativa Villaggio Pescatori S.c.a.r.l. di Porto Tolle (RO) nel piano di controllo e di sorveglianza igienico sanitario di cui al Capitolo VI dell'Allegato al Decreto Legislativo 530/92.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2003, n. 1173

Recepimento dell'Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio

Il Vice Presidente - Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie - avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue:

La Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 16 gennaio 2003 ha sancito l'Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

L'Accordo è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003, n. 51.

Il nuovo documento sulle piscine introduce norme a carattere tecnico in merito agli aspetti igienico sanitari relativi alla costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, mentre per le piscine collocate all'interno di una struttura di cura, riabilitazione, o termale, l'Accordo rinvia ad una disciplina specifica di successiva definizione.

Con l'adozione della legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 l'autonomia regionale si è notevolmente estesa sia per quanto riguarda la potestà legislativa che con riferimento alla potestà amministrativa. In particolare, con riguardo alla tutela della salute, la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome, nei diversi settori, sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale.

In particolare l'Accordo sulle piscine ad uso natatorio introduce una serie di norme che sono state condivise dal Ministero della Salute e dalle Regioni ma che vanno recepite e completate dalle Regioni stesse per poter essere efficaci negli ordinamenti regionali. In altre parole ad ogni Regione è lasciata ampia autonomia nel recepire, adeguare e sviluppare la disciplina, in base alle proprie caratteristiche geomorfologiche ed economiche.

Il nuovo documento supera, in buona sostanza, la farraginoso disciplina nazionale emanata in precedenza nello stesso settore, ed in particolare la circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16.07.1971 e l'Atto d'Intesa Stato-Regioni pubblicato nel supplemento ordinario n. 32 della Gazzetta Ufficiale del 17.02.1992, atto poi sospeso dallo stesso Ministero della Sanità con una nota del 21.07.1993.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene pertanto di recepire l'atto di Accordo e di disporre che decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della presente delibera, trovino immediata applicazione i "Requisiti igienico ambientali" e i "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca", indicati nell'Accordo (allegato alla presente delibera).

La Direzione Prevenzione provvederà alla elaborazione di una organica disciplina degli aspetti tecnici - strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli - che l'Accordo rinvia alla competenza regionale. Tale disciplina verrà recepita con successivi provvedimenti di Giunta.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001.

Richiamata la Circolare del Ministro della Sanità n. 128 del 16.07.71.

Richiamato l'Atto d'Intesa Stato - Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.02.92.

Visto l'Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, del 16.01.2003.

Visto il comma 2, art. 7 bis del D.lgs 30.12.92 n. 502.

delibera

1. di recepire l'Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 51 del 03.03.2003.

2. di disporre l'immediata applicazione dell'allegato "Requisiti igienico ambientali" e della relativa tabella A, "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" dell'Accordo (allegato della presente delibera), dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR della presente delibera. Da tale data pertanto il responsabile dell'impianto natatorio deve garantire attraverso controlli interni il rispetto dei requisiti igienico ambientali e dei parametri delle acque sopra indicati.

3. di dare incarico alla Direzione Regionale Prevenzione di provvedere alla elaborazione di una organica disciplina degli aspetti tecnici - strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli - che l'Accordo rinvia alla competenza regionale. Tale disciplina verrà recepita con successivi provvedimenti di Giunta.

4. di confermare la competenza delle Aziende Ulss allo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto dei requisiti sopraindicati, in attesa della definizione più complessiva della disciplina della materia e dei piani di controllo previsti dall'Accordo.

5. di disporre che dalla data di efficacia della presente delibera si intendono superate le disposizioni contenute nella circolare del Ministro della Sanità n. 128 del 16.07.1971 e nell'Atto di Intesa pubblicato nel supplemento ordinario n. 32 della Gazzetta Ufficiale del 17.02.1992.

Allegato n. 1

1. Requisiti igienico ambientali

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecnica ed acustiche.

1.1 Classificazione e requisiti delle acque utilizzate

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari

- acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti

- acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

1.2 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

1.3 Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca

L'acqua di immissione e della contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Funghi, lieviti e triometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I triometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

1.4 Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti

- Ozono,
- cloro liquido,
- ipoclorito di sodio,
- ipoclorito di calcio,
- dicloroisocianurato sodico anidro,
- dicloroisocianurato sodico biidrato,
- acido tricloroisocianurico.

2. Flocculanti

- solfato di alluminio (solido),
- solfato di alluminio (soluzione),
- cloruro ferrico,
- clorosolfato ferrico,
- polidrossicloruro di alluminio,

- polidrossiclorosolfato di alluminio,
- alluminato di sodio (solido),
- alluminato di sodio (soluzione).

3. Correttori di ph

- acido cloridico,
- acido solforico,
- sodio idrossido,
- sodio bisolfato,
- sodio bicarbonato.

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
- Poli (idrossietilene (dimetiliminio) etilene (dimetilliminio) metilene di cloruro)
- Poli (ossietilene (dimetiliminio) etilene (dimetiliminio) etilene di cloruro).

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

1.5 punti di prelievo

Acqua di approvvigionamento	campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca	campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca	campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca

1.6 Requisiti termoisometrici e di ventilazione

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m³/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso). Il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°.

1.7 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione

l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

1.8 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

(segue allegato)

Tabella A Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE	ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura: > Vasche coperte in genere > Vasche coperte bambini > Vasche scoperte	24°C - 32°C 26°C - 35°C 18°C - 30°C	24°C - 30°C 26°C - 32°C 18°C - 30°C
pH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6,5 - 7,5	6,5 - 7,5
Torbidità in Si O₂	≤ 2 mg/l Si O ₂ (o unità equivalenti di formazina)	≤ 4 mg/l Si O ₂ (o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi sospesi	≤ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)	≤ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)
Colore	Valore dell'acqua potabile	≤ 5mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6 - 1,8 mg/l Cl ₂	0,7 - 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤ 0,2 mg/l Cl ₂	≤ 0,4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato Ozono Cloro: Cloro attivo libero Cloro attivo combinato Ozono	0,4 - 1,6 mg Cl ₂ ≤ 0,05 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01 mg/l O ₃	0,4 - 1,0 mg/l Cl ₂ ≤ 0,2 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01mg/l O ₃
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	≤ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di immissione.
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	≤ 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°	≤ 100 ufc/l ml	≤ 200 ufc/l ml
Conta batterica a 36°	≤ 10 ufc/l ml	≤ 100 ufc/l ml
Escherichia coli	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml